

Prestazioni complementari (PC) - importi validi dal 1° gennaio 2023

Soglia della sostanza
Dal 1.1.2021 avranno diritto alle PC solo le persone con un patrimonio inferiore a CHF 100'000.--. Questa soglia è di CHF 200'000.-- per le coppie sposate e di CHF 50'000.-- per i figli. I beni immobiliari utilizzati dal proprietario come propria abitazione non sono computati per l'esame della soglia della sostanza.

Viene ora preso in considerazione il premio effettivo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fino al massimo dell'importo forfettario annuo stabilito dal Dipartimento federale dell'interno per ogni Cantone e regione di premio.		
Regioni dei premi del Cantone Ticino	Regione 1	Regione 2
Adulti	CHF 7'092.--	CHF 6'072.--
Giovani	CHF 5'136.--	CHF 4'764.--
Figli	CHF 1'644.--	CHF 1'536.--

Importo minimo della prestazione complementare	
Adulti	CHF 4'963.35
Giovani	CHF 3'640.65
Figli	CHF 1'199.20

Importi massimi riconosciuti per la pigione (all'anno)		
Dimensione dell'economia domestica	Regione 2 (Città)	Regione 3 (Campagna)
Persona singola	CHF 17'040	CHF 15'540
2 persone	CHF 20'220	CHF 18'780
3 persone	CHF 22'140	CHF 20'700
4 persone e più	CHF 24'120	CHF 22'380
Persona singola in coabitazione con altre persone	CHF 10'110	CHF 9'390
La ripartizione dei comuni per regione si può trovare qui .		
Se vi è una comprovata necessità di affittare un appartamento accessibile in sedia a rotelle, verrà riconosciuto un importo aggiuntivo fino a CHF 6'420.--.		
Se appartamenti o case unifamiliari sono abitate anche da persone che non sono comprese nel calcolo PC, le spese di alloggio possono essere prese in considerazione solo proporzionalmente.		

Importo per il fabbisogno vitale (all'anno)		
Persone sole	CHF 20'100.--	
Coppie	CHF 30'150.--	
Figli	sotto gli 11 anni di età	dagli 11 anni di età
1° figlio	CHF 7'380.--	CHF 10'515.--
2° figlio	CHF 6'150.--	CHF 10'515.--
3° figlio	CHF 5'125.--	CHF 7'010.--
4° figlio	CHF 4'271.--	CHF 7'010.--
dal 5° figlio	CHF 3'559.--	CHF 3'505.--
L'importo per un figlio dipende dal numero di tutti i fratelli e le sorelle di 11 anni e più e sotto gli 11 anni che rientrano nel calcolo comune della PC.		

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani	CHF 84.-- al giorno
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi	CHF 100.-- al giorno
Spese personali annuali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi	CHF 2'280.-- per i beneficiari di una rendita AVS CHF 3'600.-- per i beneficiari di una rendita AI

Franchigia sulla sostanza	
Persone sole	CHF 30'000.--
Coppie	CHF 50'000.--
Figli / orfani	CHF 15'000.--
Inoltre viene trattenuto un forfettario dall'immobile abitato dall'assicurato di CHF 112'500.--. Questo importo viene aumentato a CHF 300'000.--, se l'immobile appartiene e viene abitato da un coniuge mentre l'altro coniuge è degente in un istituto o ospedale oppure se un coniuge percepisce un aiuto grandi invalidi dall'AVS, AI, dall'assicurazione infortuni o dall'assicurazione militare e abita in un'immobile di sua proprietà o di proprietà del coniuge.	

Consumo della sostanza	
In età AI	1/15
In età AVS per persone che abitano a casa	1/10
In età AVS per persone degenti in istituto per il primo anno di diritto alle PC con un calcolo PC per degenti in istituto	1/5
In età AI per persone degenti in istituto dal secondo anno di diritto alle PC con un calcolo PC per degenti in istituto	1/10

Reddito minimo annuo dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide (art. 14a OPC)	
Per persone invalide di età inferiore a 60 anni, di regola il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:	
Grado di invalidità fra il 40 % e meno del 50 %	CHF 26'800.--

Grado di invalidità fra il 50 % e meno del 60 %	CHF 20'100.--
Grado di invalidità fra il 60 % e meno del 70 %	CHF 13'400.--

Reddito minimo annuo dell'attività lucrativa per vedove (art. 14b OPC)	
Per le vedove non invalide senza figli minorenni, di regola il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:	
Tra il 18° e il 40° anno di età	CHF 40'200.--
Tra il 41° e il 50° anno di età	CHF 20'100.--
Tra il 51° e il 60° anno di età	CHF 13400.—

Obbligo di informare (Art. 24 OPC)	
La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.	

Disposizioni transitorie per la riforma della PC (1.1.2021-31.12.2023)	
La riforma PC è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Le disposizioni legali transitorie prevedono che i precedenti beneficiari, per i quali la riforma PC ha provocato un deterioramento, saranno soggetti alla legge precedente per un periodo di transizione di tre anni.	